

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità anni 2022- 2024.

(approvato con delibera Giunta Comunale n. 138 in data 19 ottobre 2022)

Sezione I – Piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 1 - Premessa

Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione è adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art.1 comma 8 della legge 6.11.2012 n. 190 e sostituisce integralmente i precedenti piani approvati.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione è predisposto attenendosi alle indicazioni contenute nel P.N.A. - Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – 2024 approvato dal Consiglio dell'A.N.A.C., in data 26 gennaio 2022.

Con il piano 2022-2024 sono state recepite alcune indicazioni fornite dall'ANAC con riferimento particolarmente agli aspetti relativi a trasparenza, pantouflage, rotazione ordinaria e straordinaria degli incarichi e soluzioni semplificative degli adempimenti previsti dal PTCP applicabili ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Il piano 2022 -2024 sono state riviste e consolidate in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori, intendendosi pertanto superate le indicazioni contenute nelle parti generali del PNA e degli aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Il presente piano costituisce integrazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Il presente piano trova efficacia per gli anni 2022-2024 e sarà riadottato, con eventuali aggiornamenti e adeguamenti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il presente piano è predisposto avendo presente gli ambiti dimensionali, strutturali, organizzativi, il contesto etico e culturale che caratterizzano la realtà del Comune. Il fenomeno della corruzione e della illegalità all'interno della pubblica amministrazione, sintomatico di un più generale affievolimento dei valori morali che caratterizza la società moderna, pur non potendo purtroppo essere disconosciuto ma, al contrario, dovendo essere affrontato in modo articolato e sistemico, è considerato da parte di questo Comune come profondamente estraneo al normale agire, alla luce particolarmente del concetto di corruzione espresso nel Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A., secondo il quale “è da intendersi comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati”. Il PNA 2019, richiamando la convenzione ONU e altre convenzioni predisposte da organizzazioni internazionali (es OCSE e Consiglio d' Europa) firmate dall' Italia, precisa che “la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorra all'adozione) di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio economico o meno, dai propri doveri d' ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”

Le disposizioni del presente piano sono quindi da considerare particolarmente come atto dovuto in forza di disposizioni di legge e come atto di garanzia teso ad ulteriore tutela dei principi di legalità

dell'azione amministrativa che già trovano fondamento nella consolidata integrità morale di chi opera all'interno di questo ente, nel convincimento quindi che il presente piano non costituisce una nuova barriera al diffondersi del fenomeno della corruzione ma rappresenta un richiamo aggiuntivo per l'ente e per il personale che opera in esso già fortemente assimilato e condiviso nei suoi contenuti, il tutto nella convinzione e consapevolezza che se esiste una barriera alla corruzione o alla corruttibilità, questa trova sede principale nella coscienza delle persone e non in principi normativi come quelli che disciplinano la prevenzione della corruzione, che rappresentano di fatto solamente un freno ma non un impedimento al verificarsi del deprecabile fenomeno, soprattutto in quegli ambienti dove maggiormente si presentano le opportunità per venire meno agli obblighi di riveste un pubblico ufficio.

Il piano, che acquisisce la sua valenza nell'ambito della pianificazione organizzativa dell'amministrazione, è stato redatto nel rispetto dei principi fondamentali che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione, ben evidenziati nell'art. 1 comma 1 della legge 7.8.1990 n. 241, in base al quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.

Art. 2 - Processo di adozione del P.T.C.P.

I soggetti coinvolti nella redazione del nuovo piano sono individuabili nel responsabile per prevenzione della corruzione e nei titolari di posizioni organizzative coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e responsabilità, i quali hanno operato, a tal fine, in linea con gli indirizzi ispiratori degli organi di governo.

Non sono stati coinvolti attori esterni all'amministrazione per la predisposizione del piano, nel rispetto integrale di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 e dall'art. 2 della stessa legge, secondo il quale dall'attuazione della legge non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso principio di neutralità della spesa sarà elemento di riferimento non solo per la redazione ma anche per la gestione del piano di prevenzione della corruzione

Relativamente ai canali ed agli strumenti di partecipazione si rileva che gli inviti ai cittadini, alle OO.SS. alle associazioni di consumatori e utenti per presentare proposte e osservazioni non hanno a suo tempo ottenuto nessun riscontro

Art. 3 - Mappatura delle attività più esposte al rischio di corruzione

Le attività ove è potenzialmente riscontrabile il più alto rischio corruzione vengono di seguito così individuate:

- a) autorizzazioni e concessioni;
- b) procedure di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

Art. 4 - Gestione del rischio e formazione in tema di anticorruzione.

Per le attività indicate al precedente articolo 2 è previsto lo svolgimento di attività di formazione interna alla struttura comunale e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i vincoli di spesa in materia di formazione del personale, attraverso la partecipazione ad appositi corsi di apprendimento ed aggiornamento.

Il responsabile della prevenzione e corruzione provvederà, durante l'arco di validità del presente piano, a promuovere incontri informativi e formativi con tutto il personale per confrontarsi su metodologie di lavoro, aggiornamenti normativi, in funzione del mantenimento del livello costante di attenzione sul rischio di corruzione, per la selezione e la individuazione del personale da inserire

in programmi specifici di formazione e per favorire la conoscenza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Tutti gli incontri informativi e formativi attivati dal responsabile della prevenzione e corruzione devono intendersi aperti agli amministratori comunali ed ai collaboratori esterni all'ente che intendano partecipare.

Nel rispetto della autonomia dei titolari di posizioni organizzative, gli stessi dovranno segnalare al responsabile della prevenzione e corruzione qualsiasi situazione che possa, anche potenzialmente, produrre l'insorgere di rischi di corruzione.

Il responsabile della prevenzione e corruzione potrà in ogni momento richiedere notizie e informazioni sullo stato della procedura e sulle modalità di scelta delle suddette procedure individuate dai singoli responsabili di servizio.

Strumento principale e privilegiato per la gestione del rischio è il programmato incontro di coordinamento che viene svolto in via ordinaria e continuativa a cadenza settimanale/bisettimanale tra il segretario generale ed i titolari di posizioni organizzative.

Art. 5 - Codice di comportamento

Il presente piano è coordinato con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento dei dipendenti comunali vigente presso questo Comune, nell'intesa che il suddetto codice potrà essere sottoposto a verifica per il suo adeguamento al presente piano.

Al responsabile per la prevenzione della corruzione compete di emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Per i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento, fatta salva la possibilità di utilizzare il software messo a disposizione dall'ANAC, il personale potrà utilizzare il modello pubblicato sul sito web del Comune Sezione amministrazione Trasparente- sottosezione Altri contenuti – Corruzione, per la segnalazione di condotte illecite. Il modello per la segnalazione di condotte illecite dovrà essere inserito in busta sigillata indirizzata al segretario generale e depositata presso il suo ufficio. Il segretario generale per la gestione delle segnalazioni potrà avvalersi di un ristretto numero di persone non superiore a due, di volta in volta individuate in base ai contenuti della denuncia. In alternativa è possibile rivolgersi direttamente alla Autorità Nazionale Anticorruzione utilizzando a tal fine il modello predisposto dall'A.N.A.C. e reperibile sul sito dell'autorità., oppure alla autorità giudiziaria o contabile. Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione o che venissero successivamente coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, hanno obbligo di riservatezza. Il venir meno all'obbligo di riservatezza comporterà responsabilità disciplinare e la conseguente irrogazione di sanzioni, salva la eventuale responsabilità civile e penale dell'autore.

E' garantita la tutela del dipendente pubblico nel caso di segnalazioni di illeciti di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30.11.2017 n. 179.

Art. 6 - Monitoraggio per ciascuna attività del rispetto dei termini di conclusione del procedimento

Il responsabile della prevenzione e corruzione avrà cura di verificare il rispetto dei termini previsti dalle leggi o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, al fine di garantire preliminarmente l'efficacia dell'azione amministrativa e, in via subordinata, che il mancato rispetto dei termini possa costituire elemento di potenziale insorgenza di rischi di corruzione o concussione o di altri reati contro la pubblica amministrazione. Il mancato rispetto dei termini, ove richiesto dal responsabile, dovrà essere motivato per iscritto e sarà elemento che influirà sulla valutazione della performance individuale.

Art. 7 - Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti interessati

I procedimenti di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ed i procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, dovranno

essere monitorati con particolare riferimento alla sussistenza di eventuali interessi, anche non di natura prettamente economica, o rapporti di parentela o affinità, sussistenti tra i soggetti interessati e gli amministratori e i dipendenti dell'amministrazione.

In caso di sussistenza di interessi, anche potenziali, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, il singolo dipendente è tenuto a fornire comunicazione al responsabile della prevenzione e corruzione.

Art. 7– Ulteriori obblighi di trasparenza

Oltre agli specifici obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge, il Sindaco o il responsabile della prevenzione e corruzione possono disporre procedure di pubblicazione e diffusione di dati, notizie e informazioni a ulteriore garanzia dei suddetti obblighi, utilizzando a tal fine la sezione del sito web "Amministrazione trasparente".

Art. 8 – Misure di carattere generale di prevenzione del rischio di corruzione

Nell'ambito dell'attività di controllo interno prevista dai regolamenti comunali potranno essere adottate iniziative da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, specificatamente dirette alla prevenzione e alla emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo.

In relazione alle ipotesi di introduzione di adeguati sistemi di rotazione ordinaria del personale con incarichi di responsabilità addetto alle aree a rischio, si rileva di fatto la impercorribilità nella realtà del Comune, stante la specificità che caratterizza le varie aree di attività che non permettono una programmata rotazione del personale, se non con ripercussioni fortemente negative in termini di efficacia dell'azione amministrativa. In linea con le indicazioni fornite con l'allegato 2 alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 – "La rotazione ordinaria del personale", al fine di eliminare potenziali rischiose posizioni di privilegio nella gestione diretta e continuativa di attività abitualiche possono personalizzare il rapporto con gli utenti, si prevede la informazione preventiva al responsabile della prevenzione della corruzione in relazione ai procedimenti che rientrano nella casistica elencata al precedente art.2. In merito particolarmente alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi dovrà essere informato il responsabile della prevenzione della corruzione ai fini delle scelte delle procedure di gara e la individuazione delle ditte, in caso di procedure negoziate o di cottimo fiduciario, ai fini del rispetto dei principi della rotazione, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento. I responsabili di Area, in presenza di attività che rientrano nelle casistiche di cui all'art. 2, forniranno opportune comunicazioni, nella fase procedimentale, per della conoscenza e per eventuali suggerimenti, ai restanti responsabili in occasioni delle abituali riunioni dei titolari di posizioni organizzative. Nelle aree identificate come più a rischio il funzionario istruttore potrà essere ben opportunamente affiancato da un altro funzionario ai fini della condivisione delle fasi procedurali, in modo che, ferma restando la unitarietà del procedimento, a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale della istruttoria.

Relativamente alla rotazione straordinaria prevista dall'art. 16 comma 1 lett. 1-quater del d. Lgs n. 165/2001, in presenza di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotta di natura corruttiva, si prevede l'obbligo da parte dei dipendenti di comunicare alla amministrazione la sussistenza nei propri confronti dell'avvio di un procedimento penale, da individuarsi a tal fine nel momento in cui avviene l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all' art. 335 c.p.p.. È posto obbligo, inoltre, a carico dei dipendenti di fornire comunicazioni tempestive relative alla emanazione delle sentenze, nei diversi gradi di giudizio, per le quali è stata fatta la comunicazione di cui al periodo precedente. Per reati contro la pubblica amministrazione rientranti nella fattispecie prevista dalla norma e, recependo le indicazioni fornite con Deliberazione n. 215 del 26 marzo 2019 e delle quali si era in attesa al momento della adozione del piano 2019-2021 possono essere considerati a tal fine i reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, qualificabili come condotte di natura corruttiva. Per i reati su elencati è da ritenere obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene

valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. La durata della misura della rotazione straordinaria sarà valutata caso per caso con atto motivato.

In altri termini, al fine di stabilire l’applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, è tenuta a verificare la sussistenza: a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente attinente i reati elencati in precedenza; b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. 1-quater del D.Lgs n. 165/2001 e così come definita in precedenza.

La valutazione della sussistenza della natura corruttiva dovrà in ogni caso tenere conto che, in base al concetto elaborato dall’ ANAC e ribadito da ultimo con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, la deviazione dei propri doveri d’ ufficio deve essere collegata ad un vantaggio, economico o meno. Tale aspetto non è per nulla trascurabile, in quanto le valutazioni della natura corruttiva devono tenere conto del contesto all’ interno del quale si svolge l’attività lavorativa dei dipendenti pubblici, esposti facilmente a “rischi di percorso” che possono comportare conseguenze anche gravi, ma che nulla hanno a che vedere con la volontà o con la finalità di arrecare un vantaggio per se stessi o per altri. Questi principi valgono ovviamente per qualsiasi altro tipo di valutazione che rientri nelle fattispecie del presente piano anticorruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione individuerà le misure necessarie per garantire l’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente piano, tenendone conto ai fini della valutazione della performance individuale sulla base di eventuali sanzioni irrogate.

Il responsabile della prevenzione della corruzione vigilerà sulla attuazione delle disposizioni di legge in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico ai sensi del comma 16-ter del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e delle autorizzazioni ai conferimenti di incarichi esterni. In proposito si stabilisce che i dipendenti comunali che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del comune e che rientrano pertanto nella fattispecie di cui alla suddetta norma di legge, antecedentemente alla effettiva cessazione dal servizio o dall’incarico, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage, al solo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. In alternativa a tale dichiarazione il RPCT, all’atto della cessazione del servizio o dell’incarico, potrà comunicare al dipendente il divieto previsto dalla norma citata. Nel caso in cui il RPCT venga a conoscenza della violazione al divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente procederà a fornire segnalazione all’ ANAC, a questo comune ed eventualmente all’ ente presso il quale è stato successivamente assunto.

Sarà oggetto di apposito esame ed eventuale revisione il regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi per la individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

Art. 9 – Coordinamento con il piano della performance

Il presente piano è da intendersi coordinato con il piano della performance adottato dalla amministrazione comunale. Ai fini della valutazione del personale, sia esso titolare o meno di posizioni organizzative, dovrà tenersi conto della rispondenza dell’attività lavorativa espletata dal personale in rapporto al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel presente piano.

Sezione II Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Art. 10 - Oggetto del programma

Analogamente a quanto già evidenziato all'art. 1, il presente programma, che costituisce sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione, è da considerare particolarmente come atto dovuto in attuazione di espressa disposizione di legge, che si inserisce in un contesto normativo già di elevato contenuto di dettaglio e acquisisce valenza nell'ambito della pianificazione organizzativa dell'amministrazione, unitamente al piano della performance del personale. Il programma per la trasparenza e l'integrità è predisposto secondo le peculiarità organizzative e funzionali dell'ente.

Art. 11 - Finalità del programma triennale per la trasparenza

La finalità del presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità si pone i seguenti principali obiettivi:

- garantire un adeguato livello di trasparenza della propria azione amministrativa;
- garantire la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità.

Ad integrazione della disciplina in materia di obblighi di trasparenza e integrità, il presente programma definisce misure, modi e iniziative volti alla attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Modalità di accesso alle informazioni concernenti l'attività del comune

L'accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, allo scopo di favorire la migliore conoscenza dell'attività dell'ente ed il controllo sul perseguimento delle sue funzioni istituzionali, è garantito attraverso la pubblicazione sul sito web del comune nella apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", organizzata in varie sottosezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni ed i dati previsti dal decreto legislativo 14.3.2013 n. 33.

Oltre ai documenti, informazioni e dati previsti dal citato decreto potranno essere inseriti altri atti, documenti, informazioni e dati che l'amministrazione riterrà utile pubblicizzare, nell'ambito della stessa sezione o in altro spazio del sito.

La pubblicazione, sulla sezione dell'albo pretorio, degli atti per i quali è prevista la pubblicazione on line ai fini della loro efficacia, non sostituisce la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

La cura per la gestione del sito web del Comune, in attuazione dei principi contenuti nel piano della performance, mirerà particolarmente a favorire la miglior ricchezza e completezza di informazioni per l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, nella constatazione che l'accesso al sito debba fornire adeguata rispondenza alle aspettative di quei cittadini che episodicamente accedono ad esso per acquisire informazioni per l'accesso ai servizi, prima ancora che per acquisire notizie generali sulla organizzazione e sulla attività del Comune.

In coerenza con le indicazioni fornite da ANAC si ricercheranno ulteriori soluzioni rispetto a quelle attuali, attinenti il rispetto degli obblighi di pubblicazione, attraverso procedure che favoriscano i collegamenti tra l'albo pretorio on-line e la sezione "Amministrazione trasparente", pur nella consapevolezza delle ben diverse finalità perseguite tramite la pubblicazione all'albo pretorio e la pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente". Al fine di evitare quanto più possibile duplicazioni di pubblicazioni di dati si individueranno percorsi che rendano praticabili collegamenti ipertestuali ad altri siti istituzionali ove i dati e le informazioni siano già resi

disponibili. Ciò vale anche in direzione contraria, affinché i dati del comune non debbano essere trasferiti necessariamente ad altri enti, ma possano essere consultabili e tramite collegamenti ipertestuali garantiti dagli altri enti tramite i loro siti istituzionali.

In merito alla pubblicazione in formato tabellare indicati nell'allegato 1) alla determinazione ANAC n. 1360/2016 saranno valutati altri schemi di pubblicazione semplificati, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, volto a rendere facilmente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente". E' auspicabile nel contesto in argomento che vengano recepite le sollecitazioni ANAC nei confronti di AGID affinché vengano individuati strumenti software in grado agevolare i comuni nello svolgimento degli adempimenti inerenti gli obblighi di pubblicazione.

Gli adempimenti in materia di pubblicazione degli atti su sito del Comune dovrà avvenire entro i limiti imposti dalla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 in base alla quale tale trattamento è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, derivandone che, prima di mettere a disposizione sul sito web dati e documenti contenenti dati personali, sarà necessario verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs n. 33/2013 o in altre norme anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione, tenendo conto in ogni caso di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del citato decreto, secondo il quale in caso di obbligo di pubblicazione, si deve procedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Art. 13 - Tempi di attuazione

I documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo 14.3.2013 n. 33 per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, dovranno essere pubblicati sul sito web del comune con particolare tempestività, una volta formati, acquisiti o elaborati. La tempestività con la quale sono svolti tali adempimenti sarà oggetto di valutazione ai fini della performance organizzativa di gruppo e individuale.

Al fine di favorire gli adempimenti connessi alla pubblicazione e meglio garantire la cultura della trasparenza, gli atti ed i provvedimenti conterranno di norma, in chiusura di ciascuno di essi, l'espressa dicitura che "dei contenuti del presente atto sarà data informazione sul sito web del Comune nella sezione amministrazione trasparente"

Art.14 - Risorse dedicate alle attività di trasparenza e integrità

Gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno coordinati dal personale dell'ente. Per le finalità previste dal presente programma il Comune si avvarrà dei soggetti che già svolgono attività di supporto per la gestione e manutenzione del sito web e di consulenza informatica. Tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza comunale. Ai fini della valutazione indicata all'articolo precedente si dovrà tenere conto del quadro normativo, organizzativo e finanziario in cui gli uffici sono chiamati ad operare, stante le dimensioni quantitative degli adempimenti, individuati dal legislatore in modo generalizzato per tutte le pubbliche amministrazioni, senza tener conto delle effettive differenziazioni delle stesse e delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili.

Art.15 - Strumenti di verifica e di efficacia delle iniziative

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza.

Il responsabile svolge stabilmente una attività di controllo e di monitoraggio sugli adempimenti da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza,

la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Anche in attuazione del piano della performance, il responsabile per la trasparenza procederà ad un monitoraggio delle attività dei singoli uffici al fine di definire percorsi operativi che individuino, all'interno di tutto il personale, i soggetti ai quali competono le attività e le iniziative propedeutiche alla pubblicazione degli atti ed all'aggiornamento costante del sito.

Il responsabile acquisisce semestralmente i dati in forma aggregata delle richieste di accesso civico anche al fine di verificare fenomeni di abuso.

Al responsabile compete di segnalare all'organo di indirizzo politico, all'organismo di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Per i casi specifici indicati dall'art. 47 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 il processo sanzionatorio è demandato, d'ufficio o su segnalazione, alla iniziativa della Autorità Nazionale Anticorruzione per le varie fasi di accertamento, contestazione e notificazione ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, con eventuale trasmissione al Prefetto delle competenze in materia di irrogazione della sanzione definitiva qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 16 - Giornata della trasparenza

L'attività dell'amministrazione in materia di trasparenza, unitamente al piano della performance, sarà presentata ed illustrata annualmente in una apposita giornata della trasparenza da svolgersi senza costi per la finanza comunale.

Art. 17 – Consegna copia del piano al personale

Copia del presente piano è consegnato, per posta elettronica ove possibile, ad ogni dipendente del comune che ne confermerà l'avvenuta consegna.

Art. 18 – Pubblicazione del piano sul sito web

Il presente piano sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Altri contenuti- Corruzione e Disposizioni generali- Piano triennale per la trasparenza e l'integrità.